

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1068)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT - CATTIN)

NELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Estensione della devoluzione in proprietà prevista dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, alle casse ed enti di assistenza e previdenza degli autori drammatici, dei musicisti, degli scrittori, degli artisti figurativi e degli attori

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, furono soppresse le organizzazioni sindacali fasciste e, tra esse, la Confederazione dei professionisti e degli artisti e i sindacati nazionali aderenti. Il citato decreto legislativo regolò anche la liquidazione dei beni patrimoniali, statuendo che i beni disponibili dopo il pagamento dei creditori dovevano essere devoluti all'organismo che avesse dimostrato di avere la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dall'amministrazione disciolta o all'ente al quale fossero demandate per legge le funzioni già spettanti all'amministrazione stessa.

I sindacati aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e artisti inquadra-

vano le due categorie dei professionisti in senso stretto e degli artisti (autori drammatici, scrittori, musicisti, artisti figurativi, attori, giornalisti). Nei riguardi di ciascuna delle categorie citate venne stabilito, in particolare, che il patrimonio sarebbe stato destinato alle medesime categorie di lavoratori precedentemente inquadrati nelle organizzazioni fasciste, semprechè fossero esistite per ciascuna categoria enti che ne avessero la legale rappresentanza ovvero enti ai quali fossero trasferite le funzioni già spettanti all'associazione stessa. In mancanza di tali enti i beni sarebbero stati devoluti a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori per cui l'associazione era stata costi-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuita (articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale citato).

Ciò premesso, occorre rilevare che nel nostro ordinamento giuridico non si è ancora realizzata l'ipotesi sopraindicata della esistenza di enti aventi la legale rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori. L'altra ipotesi relativa agli enti ai quali siano state trasferite le funzioni delle sopresse associazioni si è realizzata, ma solo in parte, con la ricostituzione degli ordini e collegi professionali, che pur senza acquisire le funzioni sindacali delle associazioni fasciste, hanno riassunto i poteri disciplinari e di rappresentanza che avevano avuti prima della loro soppressione. In considerazione di quanto esposto per le categorie degli artisti, la questione della devoluzione dei beni patrimoniali della cessata Confederazione nazionale professionisti e artisti va riguardata necessariamente nel quadro dell'ultima ipotesi contemplata dal decreto legislativo luogotenenziale n. 369 e cioè nel trasferimento dei beni a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle categorie interessate. A tal fine è da tenere presente che le categorie degli artisti si sono organizzate in enti di tutela, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, enti che in base ai rispettivi statuti provvedono alle finalità equivalenti a quelle di assistenza, istruzione ed educazione, indicate nell'articolo 30 del decreto di che trattasi.

Al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, fu data esecuzione con la legge 13 marzo 1958, n. 234, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 2 aprile 1958, la quale stabilì che il palazzo sito in Roma, via Sicilia 59, già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti, era devoluto in proprietà ai consigli nazionali degli ordini e collegi regolarmente costituiti. Durante l'iter parlamentare della citata legge si discusse ampiamente se gli ordini e collegi fossero effettivamente qualificati in base alla legge e, quindi, se potesse riconoscersi ad essi un potere di rappresentanza al di fuori della tenuta degli albi e delle loro mansioni disciplinari; in proposito fu dichiarato che

tale potere di rappresentanza scaturiva dal fatto che i collegi erano preesistenti all'ordinamento corporativo dal quale furono soppressi.

Fu però anche dichiarato da più parlamentari che la devoluzione agli ordini e collegi non doveva pregiudicare in alcun modo i diritti delle associazioni degli artisti già facenti parte della disciolta confederazione. In particolare il relatore al Senato della Repubblica, senatore De Bosio, sottolineò la necessità che la devoluzione in proprietà dei beni doveva essere eseguita a favore di tutte le categorie che comprovassero di essere appartenenti alla cessata confederazione, alla quale appartenevano anche altre associazioni sindacali al momento però prive del giuridico riconoscimento.

Il senatore De Bosio rivelò inoltre che il trasferimento in proprietà dell'edificio di via Sicilia ai consigli degli ordini professionali poteva avvenire, ma senza pregiudicare il diritto alla devoluzione spettante alle altre categorie, le quali, a norma del più volte citato decreto del 1944, hanno pieno titolo a divenire comproprietarie dell'edificio. Da ricordare infine che a tal proposito il Presidente del Consiglio dei ministri dell'epoca, onorevole Zoli, dichiarò testualmente in Senato: « Ho fatto presente alla Commissione l'ingiustizia che si sarebbe verificata se la prevista devoluzione non fosse rimasta aperta a tutti quelli che erano i sindacati precedenti ».

Pertanto è da riconoscere che anche gli autori drammatici, gli scrittori, i musicisti, gli artisti figurativi e gli attori, per i quali anche, ad ogni effetto, l'associazione sindacale fascista era stata costituita, sono pienamente legittimati a partecipare alla divisione del patrimonio residuo della soppressa confederazione. E di tutta evidenza infatti che l'esclusione delle suddette categorie di lavoratori è in contrasto con i principi ampiamente convalidati nella discussione parlamentare della legge 13 marzo 1958, n. 234; non sembra opportuno inoltre rinviare la decisione a quando avrà applicazione il precetto dell'articolo 39 della Costituzione per ovviare alla grave disparità di trattamento nei confronti di diverse categorie di lavoratori.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poichè l'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale n. 369, come già si è ricordato, prevede che, in mancanza di enti che dimostrino di avere legalmente la rappresentanza delle categorie oppure di enti ai quali per legge siano trasferite le funzioni sindacali, i beni residui « sono devoluti a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori per cui l'associazione era stata costituita », occorre considerare che gli artisti ormai da tempo si sono organizzati nei seguenti enti di tutela con personalità giuridica di diritto pubblico:

Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli autori drammatici (per gli autori drammatici);

Cassa nazionale di assistenza musicisti (per i musicisti);

Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani (per gli scrittori);

Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori (per gli artisti figurativi);

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

Gli enti sopraindicati, con competenza unitaria su tutto il territorio nazionale, assolvono per statuto, come già si è detto, a compiti assistenziali e previdenziali in favore delle rispettive categorie; in particolare gli enti in questione provvedono ad erogare sussidi, prestiti, assistenza sanitaria ed altre forme di assistenza, svolgendo anche compiti specifici di educazione ed istruzione.

Pertanto, poichè gli enti menzionati possono essere considerati a giusto titolo quali legittimi destinatari del patrimonio residuo dalla liquidazione della disciolta Confederazione nazionale professionisti e artisti, è stato predisposto l'unito disegno di legge che il Governo sottopone all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

La devoluzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti, di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, è estesa alle Casse nazionali di assistenza e previdenza degli autori drammatici, dei musicisti e degli scrittori, all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori e all'ENPALS - sezione attori.

Art. 2.

I legali rappresentanti degli enti di cui all'articolo precedente o i loro delegati fanno parte del comitato di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 234.